VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 luglio 2022, presso la sede di ANCE Lecco Sondrio, in via Grandi 9/11, in Lecco

tra

ANCE LECCO SONDRIO, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Piazza, dal Consigliere delegato per le Relazioni Industriali e Affari Sociali Ing. Giovanni Gerosa, dal direttore dott. Paolo Cavallier, dal dott. Angelo Invernizzi e dal dott. Enrico Mandelli,

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, rappresentata dal Presidente di categoria Davide Carlo Riva, dal Direttore Dott. Vittorio Tonini e dal Responsabile per le Relazioni Sindacali dott. Giovanni Righetto,

la FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal suo Segretario generale, sig. Riccardo Cutaia, e dal componente della Segreteria, sig. Ivan Altomare,

la FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig. Roberto Scotti, e dal componente della Segreteria, sig. Roberto Turri,

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal suo Segretario generale, Sig.ra Veronica Versace,

premesso

- che ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, FENEALUIL Alta Lombardia, FILCA CISL Monza Brianza Lecco e FILLEA CGIL Lecco sono le parti sociali che rappresentano imprese e lavoratori dell'edilizia del territorio lecchese e cui è demandata la definizione, a livello provinciale, del contratto collettivo territoriale di settore;

- che tuttavia le relazioni sindacali non si sviluppano solo nella contrattazione collettiva, ma bensì nell'ambito di un'attività più ampia e su una pluralità di altri temi connessi al settore ed al territorio, nonché attraverso gli istituti della bilateralità territoriale: la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Como-Lecco, l'ESPE (Ente Unico Formazione e Sicurezza di Lecco), l'Associazione RLST di Lecco;

- che tali Enti bilaterali hanno come scopo principale quello di garantire alle imprese edili ed affini una serie di prestazioni, servizi ed assistenze a beneficio delle imprese e dei lavoratori del settore iscritti agli stessi;

- che da ultimo, in data 19 aprile 2021, tra le parti sopra indicate è stato sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto la complessiva rivisitazione delle assistenze sociali prestate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, che si allega in estratto al presente (Allegato "A").

si stipula il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei C.c.n.l. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell'industria e dell'artigianato edile, e per i lavoratori da esse dipendenti, secondo quanto previsto nella premessa dei medesimi contratti.

AUMENTI TERRITORIALI

CONCORSO SPESE PASTO

- a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,00 a Euro 10,20;
- a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

- a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 7,80 a Euro 8,00 (convenzionalmente Euro 160,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
- a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 8,00 a Euro 8,30 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile ("smart working").

BUONI PASTO ELETTRONICI

- OPERAI

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Fermo restando che ai buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in atto per l'indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

I buoni pasto sono computati esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 16 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del C.c.n.l. 04 maggio 2022 (artigianato edile).

I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

- IMPIEGATI

Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementato ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).

Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 64 e del premio di fedeltà di cui all'art. 65 del C.c.n.l. 03 marzo 2022 e del C.c.n.l. 04 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell'industria edile e dell'artigianato edile.
L'erogazione dei buoni pasto, con l'indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.

Le imprese che si avvarranno della facoltà di erogare i buoni pasto elettronici dovranno comunicare tale opzione alle RSA/RSU, ove presenti, ovvero alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, per il tramite di ANCE LECCO SONDRIO o di CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, utilizzando il modello allegato (Allegato "B").

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 03 marzo 2022, e dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale dell'artigianato edile 04 maggio 2022, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CC.cc.nn.ll. dell'Industria e dell'Artigianato Edile.

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) viene concordato in sede territoriale (contrattazione collettiva di secondo livello), tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore, e rappresenta il premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Lecco, conformemente alle previsioni dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall'art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (applicazione di un'imposta sostitutiva) previsto e disciplinato dagli stessi.

Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del C.c.n.l dell'Edilizia Industriale e dell'Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data del 01 luglio 2014 e del 04 maggio 2022.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle imprese in Provincia di Lecco: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.

Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l'erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali e per le imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.

A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile, nonché dei criteri e delle modalità di corresponsione.

Per la valutazione dell'andamento dei parametri individuali a livello provinciale per l'anno di competenza 2022, la verifica degli indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, applicando i criteri e le regole di cui al presente articolo.

Per le verifiche relative all'anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.

In caso di esito positivo, l'EVR andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nel corso dell'anno civile successivo all'ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:

- agli operai ed agli apprendisti operai l'EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell'EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

  Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell'anno, l'EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

Qualora le parti non si incontrassero entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile procederà ad effettuare la verifica dei parametri sulla base di criteri di cui al presente articolo, ed a comunicarne l'esito alle parti sociali per i successivi adempimenti.

In caso di verifica positiva da parte della Cassa Edile, qualora alla stessa non facesse seguito alcun accordo sindacale, le imprese dovranno erogare l'EVR con le stesse modalità e tempistiche previste dal presente articolo.

- DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE

Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore lavorate denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.

Nei casi previsti al paragrafo precedente, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco) e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite utilizzando il modello allegato (Allegato "C");
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

PREMIO "UNA TANTUM"

Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di *"Premio una tantum"*, un importo lordo infrazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all'orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.

Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 85 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).

Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

ALIQUOTE CASSA EDILE

Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, dei CC.cc.nn.ll. rispettivamente per l'industria e per l'artigianato edile, hanno previsto:

- l'istituzione del "Fondo FNAPE" e la determinazione dell'aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 4,09%, a decorrere dal 1° ottobre 2022;
- l'istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del "Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.

A far data dal 1° ottobre 2022 le misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

TESTO COORDINATO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE, ACCORDI SICUREZZA E ASSISTENZE CASSA EDILE

Considerato che l'ultimo testo a stampa, riportante la disciplina integrale del contratto integrativo provinciale, è aggiornato all'accordo di rinnovo del 24 luglio 2006, e che nel frattempo si sono succeduti i rinnovi del 10 giugno 2013, del 6 giugno 2018 e quello odierno, le parti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2022 un testo coordinato del contratto integrativo provinciale in vigore, comprensivo anche delle previsioni del presente accordo, nonché degli accordi provinciali vigenti in materia di sicurezza e di quelli relativi alle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Como e Lecco, i quali tutti costituiranno parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco dei settori industriale ed artigiano.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro per Lecco e Provincia, integrativo del CC.cc.nn.ll. 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022 richiamati in Premessa, entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE LECCO SONDRIO

FENEALUIL Alta Lombardia

FILCA-CISL Monza Brianza Lecco

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

FILLEA-CGIL Lecco